



**AMIS** dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

## **ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI**

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118  
C.F.: 93029960429 [info@amisrifiuti.org](mailto:info@amisrifiuti.org) [www.amisrifiuti.org](http://www.amisrifiuti.org) PEC: [amis@ticertifica.it](mailto:amis@ticertifica.it)

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 29.04.2021

Info/82/ APPALTI/COVID-19/ANAC: suggerimenti alle P.A. per garantire la partecipazione alle gare

<p><b>APPALTI/COVID-19/ANAC:SUGGERIMENTI ALLE P.A. PER GARANTIRE LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE DIMOSTRAZIONE DEI REQUISITI</b></p>
--

Per il particolare interesse per le aziende che operano del settore della gestione rifiuti attraverso bandi di gara si riporta la nota dell'ANAC che fornisce alcuni suggerimenti per la predisposizione dei bandi, riguardo ai requisiti **di capacità economica finanziaria e di capacità tecnica**, al fine di facilitare la massima partecipazione delle imprese alle gare pubbliche per la fornitura di servizi.

In considerazione del calo significativo di fatturato registrato da alcuni settori a causa dell'emergenza sanitaria in corso, l'ANAC ha suggerito alle stazioni appaltanti, come previsto dal Codice, di valutare attentamente la necessità di richiedere la **dimostrazione** di tali requisiti tramite il possesso di un **fatturato minimo annuo per il triennio precedente la gara** che comprende gli anni 2020 e 2021.

Pertanto se le stazioni appaltanti lo ritengono necessario si ritiene opportuno che il valore del fatturato richiesto sia inferiore a quello massimo consentito dalla norma (doppio dell'importo a base d'asta)

Per quanto riguarda la **capacità tecnica delle imprese**, poiché la diminuzione dell'attività può avere impatti anche nella dimostrazione dei servizi effettuati negli ultimi tre anni, le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere nei bandi di gara che sarà presa in considerazione la prova relativa a forniture e **servizi fornito/effettuati più di tre anni prima**, come del resto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici.

Per il resto si rimanda alla nota dell'ANAC allegata.